

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE

AVVERTENZA

Ai sensi della vigente normativa, l'intermediario assicurativo ha l'obbligo di consegnare al contraente¹ il presente documento che contiene notizie sull'intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative, pecuniarie e disciplinari.

PARTE I – Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente¹

- a) _____, dipendente della Banca Nazionale del Lavoro SpA addetto all'intermediazione dei contratti assicurativi oggetto dell'offerta²;
- b) La Banca Nazionale del Lavoro SpA, con sede in via V. Veneto 119 – 00187 Roma iscritta nel registro degli intermediari assicurativi (RUI) in data 01/10/2007 numero 000201446, sezione D;
- c) Recapito telefonico +39 06/47021 indirizzo internet www.bnl.it e di posta elettronica _____;
- d) Le imprese assicuratrici di cui sono offerti i prodotti sono Cardif Assicurazioni S.p.A. e Cardif Assurances Risques Divers S.A.

Si segnala che l'ISVAP è l'Autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta.

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario per il quale è svolta l'attività di intermediazione assicurativa possono essere verificati consultando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell'ISVAP (www.isvap.it).

PARTE II - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

Si precisa che

- a) La Banca Nazionale del Lavoro e le Compagnie Cardif Assicurazioni S.p.A., Cardif Assurances Risques Divers S.A. sono controllate e soggette alla direzione e coordinamento di BNP Paribas S.A. Parigi
- b) Con riguardo al contratto proposto:
 - la Banca Nazionale del Lavoro SpA non fornisce consulenze basate su un'analisi imparziale;
 - il contraente ha diritto di richiedere la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha o potrebbe avere rapporti di affari.

¹ In caso di Polizza Collettiva per Contraente si intende anche l'aderente della stessa polizza collettiva

² Riportare cognome e nome dell'addetto all'attività di intermediazione assicurativa.

PARTE III - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente³

La Banca Nazionale del Lavoro SpA informa che i premi a lei pagati dal contraente e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese assicuratrici, ove ne ricorrano i presupposti, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal suo patrimonio.

Il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, ha facoltà di inoltrare reclamo per iscritto direttamente alle imprese Assicuratrici sopra indicate in relazione ai rispettivi prodotti. Inoltre il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte delle imprese assicuratrici entro il termine massimo di quarantacinque giorni, può rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo.

³ In caso di Polizza Collettiva per Contraente si intende anche l'aderente della stessa polizza collettiva